



Comune di Guarene

PROVINCIA DI CN

ORDINANZA N. 13 DEL 22/05/2020

OGGETTO:

Emergenza COVID 19 - Revoca Ordinanza n. 10 del 07.05 2020: apertura Cimiterie altre disposizioni

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020: recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020: recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamata la propria ordinanza n. 07 /2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei parchi e dei cimiteri poi modificata con ordinanza n. 10 del 09.05.2020 prevedendo la parziale apertura

Considerato che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una chiara tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni in e tra queste quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale; Ritenuto quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre la revoca della sopra richiamata ordinanza n. 24 del 03.04.2020, consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori al cimitero cittadino, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento;

ORDINA

- 1) la REVOCA della propria ORDINANZA n. 07/2020 nonché dell'ordinanza n. 10/2020
- 2) l'apertura al pubblico dei CIMITERI COMUNALI dal 23.05.2020, tutti i giorni, incluso festivi, secondo i consolidati orari alle seguenti condizioni:
per l'accesso al Cimitero Comunale è: obbligatorio indossare la mascherina protettiva eccetto soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherine bambini fino ad anni sei ;
consigliato l'uso di guanti;
è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 1 (uno) da altre persone;
è vietato l'assembramento;
è vietato il prelievo dell'acqua per bagnare fiori e utilizzo dei servizi igienici
- 3) l'apertura dei parchi, giardini pubblici e delle aree verdi dal 23.05.2020 ad eccezione delle aree giochi bimbi e dell'area attrezzata a fitness del parco della grande quercia alle seguenti condizioni:
è vietato l'assembramento; è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 1 (uno) da altre persone, obbligo della mascherina in caso di mancato rispetto del distanziamento;

DISPONE

- Che una copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune oltre che all'albo pretorio;
- che la predetta ordinanza sia trasmessa al Comando Polizia Municipale - sede, alla Stazione Carabinieri di Alba, alla Prefettura di Cuneo e resa nota al pubblico mediante pubblicazione

all'Albo Pretorio Comunale on line, nonché sul sito istituzionale del Comune di GUARENE e affissa nei pressi delle aree oggetto della presente ordinanza.

- Ai competenti organi di Polizia Municipale e di Stato è dato incarico di far osservare la presente ordinanza.

RENDE NOTO

-Che l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita con la sanzione di cui all'art. 4 del D.lgs del 25 Marzo 2020 n. 19 oltre la responsabilità prevista dall'art. 650 del c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni;

-Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Piemonte , o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
(MANZONE SIMONE)

